

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE II° CIVILE)**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

PROFESSIONISTA

ATTORE

Contro

BANCA

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. PROFESSIONISTA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato ad istanza di BANCA portante condanna al pagamento della somma di € 19.243,14.

II. In data 21 dicembre 2016, la Banca d'Italia aveva trasmesso a Banca segnalazione avente ad oggetto disconoscimento di firma di girata per l'incasso formalizzata da CLIENTE, relativamente a due vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia (n. OMISSIS pari ad € 9.621,57 e n. OMISSIS di pari importo).

Tali titoli, in forza di procura per l'incasso, erano stati negoziati ed incassati da PROFESSIONISTA.

Assumendo appunto il disconoscimento della firma da parte del CLIENTE e pertanto la non debenza dell'erroneo pagamento, la Banca aveva richiesto a PROFESSIONISTA la restituzione di quanto ricevuto.

Quest'ultimo, opponendosi alla domanda, aveva in primis eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Reggio Calabria.

L'eccezione appare ictu oculi infondata.

Al riguardo la competenza territoriale del Giudice adito discende dall'applicazione sincrona del combinato disposto degli artt. 1183 c.c. e 20 c.p.c.

L'azione di ripetizione che la Banca ha esercitato in questa sede implica l'applicazione, per le obbligazioni liquide, del principio secondo cui il luogo di pagamento è radicato presso il domicilio del creditore, nella specie ravvisato nella sede principale della banca creditrice, sedente a Modena.

L'eccezione è pertanto reietta.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, n. 613 del 21 maggio 2020

L'opponente ha pure eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione del CLIENTE rispetto all'opposta a norma della legge sulla cambiale e l'assegno (r.d. n. 1736 del 1933).

Come esattamente afferma la banca, un conto è l'esercizio dell'azione cambiaria che si prescrive in breve termine ed un conto l'esercizio dell'azione causale, soggetta all'ordinario termine di prescrizione dei diritti (dieci anni; art. 2946 c.c.).

Come si vede, i vaglia cambiari recano la data del 27 e 30 maggio 2008, mentre l'azione di ripetizione esercitata tramite monito dalla banca data al 18 maggio 2017, prima del decorso del decennio.

Anche tale eccezione è pertanto reietta.

Nel merito, poi, l'opposizione, è infondata e va reietta.

E' noto che il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è titolo di credito all'ordine, pagabile a vista (art. 87 l. camb.) al quale, di regola, sono applicabili le norme relative al vaglia cambiario ordinario (art. 90 l. camb.).

Nella specie, PROFESSIONISTA ha incassato i richiamati due vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia intestati a CLIENTE, sulla scorta di procura all'incasso, neppure apponendo la firma di girata sul titolo ed a fronte di successivo disconoscimento della sottoscrizione effettuato da parte del prenditore.

In vero, in corso di giudizio, l'apocrieficità della sottoscrizione apposta dal CLIENTE sui titoli di credito è stata confermata dal c.t.u. grafologo.

Per questo solo fatto, falsità della firma di girata del creditore, discende che i titoli di crediti non potevano essere posti all'incasso e quindi il pagamento effettuato dalla banca risulta indebito, con susseguente diritto di ripetizione.

L'opposizione va pertanto reietta.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da PROFESSIONISTA con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2017.

1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuto e condanna l'opponente a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.334 (di cui € 3334 per spese di c.t.u e c.t.p), oltre accessori.

Modena, 21 maggio 2020

Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*